



**FILLEA-CGIL
NOVARA**

Federazione Italiana
Lavoratori Legno
Edili Industrie
Affini ed Estrattive

Contratti integrativi al CCNL Imprese artigiane edili della provincia di Novara

Per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini
della Provincia di Novara



Novara, Novembre 2001

In occasione del 7° Congresso provinciale della categoria

SEDI FILLEA CGIL

NOVARA - Via Mameli, 7/B
da Lunedì a Venerdì
Tel. 0321 665255

ARONA - Via XXIV Maggio, 11
Mercoledì pomeriggio 16,00 – 19,00
Tel. 0322 44240

BORGOMAERO - Via Marazza, i 9
Venerdì pomeriggio 16,00 - 19,00
Tel. 0322 81401 - 82073

GALLIATE - Via Orelli, 32
Martedì pomeriggio 16,00 – 19,00
Tel. 0321 861337

TRECATE - P.zza Cavour, 3
Lunedì pomeriggio 16,00 - 19,00
Tel. 0321 75584

OLEGGIO - Via Nebulina, 41
Tel. 0321 94882

CONTRATTI INTEGRATIVI AL CCNL IMPRESE ARTIGIANE EDILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Scopo di questa pubblicazione è di fornire un utile documento informativo in merito alla contrattazione territoriale integrativa per le imprese edili della provincia di Novara, in cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende artigiane edili stipulato dall'Anapea-Confartigianato, Assoedili-Anse/Cna, Fiae/Casa, Clai e la Fillea-CGIL, Feneal-UIL e Filca-CISL.

Il volume contiene:

- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 dicembre 1989.
(Confartigianato e FLC)
 - Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 7 febbraio 1990.
(CNA e FLC)
 - Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 29 marzo 1999.
(Confartigianato, CNA e FLC)
 - Tabella paga dei minimi contrattuali al 01.01.2001 per operai e impiegati.
- I contratti del '89 e del '90 restano validi nelle parti che non sono state modificate o aggiornate nel contratto stipulato nel '99.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO (6 dicembre 1989)

IPOTESI DI ACCORDO

Addì **6 dicembre 1989** presso la sede dell'Unione Artigiani Confartigianato di Novara

tra

l'Unione Artigiani – Confartigianato rappresentata dal Presidente Mario Galli, dai Vice Presidenti Giuliano Nicola e Natale Giazzi, rispettivamente Delegato della Sezione “Edili” e della Sezione “Decoratori, Pittori ed attività affini”, assistiti dal Direttore Franco Panarotto e dal Funzionario responsabile del settore sindacale Cesare Maurizio Valvo

e, in ordine alfabetico:

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – **Fe.N.E.A.L. – U.I.L.**, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario generale sig. Salvatore Tuminello e dal sig. Alberto Caldi per l'Alto Novarese;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – **F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacati di Novara e Alto Novarese, rappresentati dai Segretari generali sig. Renzo Ferruta e sig. Antonio Bevilacqua;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini – **F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**, Sindacato di Novara e Alto Novarese, rappresentata dai Segretari generali sig. Vittorio Bellini e sig. Giampiero Conti e dai componenti la Segreteria sigg. Paolo Minello e Giovanni Labate, anche delegati ed in rappresentanza della F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della Zona Valsesia;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 marzo 1989 ed in particolare l'art. 42 del contratto medesimo si stipula il presente contratto integrativo territoriale di lavoro, da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini aderenti all'Unione Artigiani Confartigianato che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 10 marzo 1989 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

ART. 1 **SISTEMA DI INFORMAZIONE E MOBILITA'**

Le parti, premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia della attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e decisione degli imprenditori artigiani, della loro Organizzazione e delle Organizzazioni dei lavoratori, confermano piena validità al “Sistema di informazione” definito nel contratto collettivo nazionale di lavoro 10 marzo 1989.

Le parti, dando attuazione a quanto previsto dal paragrafo c) del titolo “Sistema di informazione” del vigente C.C.N.L., convengono sull'opportunità di un'informativa a periodicità semestrale sulle materie e secondo i livelli stabiliti dalla disciplina nazionale.

In particolare le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dal C.C.N.L. al titolo "Mobilità" operando affinché il sistema di informazione stabilito dalla disciplina nazionale possa essere integrato dal contributo dei dati forniti dagli Istituti ed Enti esistenti sul territorio. Inoltre le parti opereranno affinché le Casse Edili Territoriali, attraverso l'ottimizzazione delle procedure automatizzate, giungano ad un moderno sistema di rilevazione statistica dei dati in loro possesso sull'andamento dell'occupazione nel settore. Gli incontri avverranno a richiesta di una delle parti.

ART. 2 **ORARIO DI LAVORO**

Ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 marzo 1989 l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni per settimana. Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno l'orario di lavoro è fissato in 35 ore settimanali.

Relativamente al periodo in cui l'orario è stato definito in 35 ore settimanali la ripartizione potrà essere di 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana con possibilità di concordare tra azienda e Delegato d'impresa il cumulo delle 5 ore settimanali di riposo retribuito per i lavoratori comandati a prestare la loro opera in regime di trasferta o per obiettive esigenze produttive.

Salvo casi di eccezionale gravità che possano pregiudicare l'incolumità e l'integrità di persone e/o cose, relativamente all'opera in corso di realizzazione, le eventuali prestazioni supplementari o straordinarie saranno comunicate al Delegato d'impresa.

Per l'esecuzione di speciali lavorazioni in stabilimenti, se l'impresa deve superare l'orario normale settimanale nella giornata del sabato potrà essere concesso, su richiesta del dipendente, il riposo compensativo per le ore prestate oltre l'orario normale stesso che verranno pertanto compensate a regime normale, fermo restando la maggiorazione dell'8% prevista dall'art. 6 del vigente C.C.N.L. calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale.

Regimi di orario particolari

In presenza di grandi opere infrastrutturali, le parti contraenti potranno procedere, di comune accordo, alla definizione di specifici regimi di orario in grado di favorire una maggiore produttività, un acceleramento nell'esecuzione dell'opera e un incremento dell'occupazione.

Permessi individuali retribuiti

Relativamente ai permessi di cui al C.C.N.L. 10 marzo 1989, art. 7 parte B, si conviene che le modalità di utilizzo dei medesimi possano essere determinate tra azienda e Delegato d'impresa riservando, comunque, almeno 8 ore ad un uso esclusivamente individuale. Fermo restando che i permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo, le parti contraenti si dichiarano disponibili ad elaborare, entro il 30 maggio di ciascun anno, una proposta di usufruzione dei permessi in parola da valere quale riferimento per le realtà produttive dove non si realizzi autonomamente l'usufruzione contrattualmente prevista.

ART. 3 **PART-TIME**

Le parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale ogni qualvolta alle esigenze dell'impresa di adottare tale orario faccia riscontro un'offerta di lavoro disponibile ad occuparsi ad orario parziale.

Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattuale è regolato dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dalla normativa che, in materia, venisse definita dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il C.C.N.L. 10 marzo 1989.

L'impresa, in caso di necessità di personale a tempo pieno, riconoscerà il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori che abbiano precedentemente trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché – detti lavoratori – risultino idonei al soddisfacimento delle esigenze dell'impresa medesima.

ART. 4
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore è aumentata, alle scadenze indicate, dei seguenti importi orari lordi:

	<u>DALL'01.12.1989</u>	<u>DALL'01.03.1990</u>	<u>A REGIME</u>
OPERAIO DI 4° LIVELLO	£. 327,16	£. 261,73	£. 588,89
OPERAIO SPECIALIZZATO	£. 303,79	£. 243,03	£. 546,82
OPERAIO QUALIFICATO	£. 273,41	£. 218,73	£. 492,14
OPERAIO COMUNE	£. 233,68	£. 186,95	£. 420,63

ART. 5
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Il premio di produzione per gli impiegati è aumentato, alle scadenze indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

	<u>DALL'01.12.1989</u>	<u>DALL'01.03.1990</u>	<u>A REGIME</u>
IMPIEGATO DI 7° LIVELLO	£. 80.855	£. 64.684	£. 145.539
IMPIEGATO DI 6° LIVELLO	£. 72.769	£. 58.216	£. 130.985
IMPIEGATO DI 5° LIVELLO	£. 60.641	£. 48.514	£. 109.155
IMPIEGATO DI 4° LIVELLO	£. 56.598	£. 45.279	£. 101.877
IMPIEGATO DI 3° LIVELLO	£. 52.555	£. 42.046	£. 94.601
IMPIEGATO DI 2° LIVELLO	£. 47.300	£. 37.841	£. 85.141
IMPIEGATO DI 1° LIVELLO	£. 40.427	£. 32.343	£. 72.770

ART. 6
INDENNITA' DI TRASPORTO

A far data dall'**01.12.1989** l'indennità di trasporto, pari a £. 60 orarie, prevista dal Contratto Integrativo Territoriale 29 gennaio 1987, viene sommata e conglobata nell'indennità di mensa prevista dal successivo art. 7.

ART. 7
MENSA

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture esistenti sarà corrisposta una somma giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nella misura e secondo le scadenze di seguito indicate:

DALL'01.12.1989

DALL'01.11.1990

DALL'01.11.1991

£. 6.240

£. 6.820

£. 7.400

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una **indennità sostitutiva** giornaliera da rapportare all'orario di lavoro effettuato, nella misura e secondo le scadenze di seguito indicate:

DALL'01.12.1989

£. 540

DALL'01.11.1990

£. 590

DALL'01.11.1991

£. 640

Agli importi sopra determinati deve essere sommata e conglobata l'indennità di trasporto secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Resta inteso che sono fatte salve le condizioni salariali di miglior favore già esistenti.

Gli importi relativi alla mensa e alla indennità sostitutiva sopra definiti sono comprensivi del meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 7 del precedente Contratto integrativo territoriale 29 gennaio 1987.

Il suddetto meccanismo di indicizzazione opererà nuovamente a partire dallo scatto di contingenza relativo a maggio 1992.

Dichiarazione d'intenti

La FLC viste le difficoltà intervenute nel rinnovo dell'integrativo territoriale 29.01.1987, intende aprire un ampio dibattito fra i lavoratori, tendente al superamento del sistema di indicizzazione in atto a partire dalla prossima tornata di rinnovo della contrattazione territoriale.

ART. 8 **TRASFERTE**

I limiti territoriali oltre i quali si riconosce il trattamento di trasferta, in base all'art. 24 del C.C.N.L. 10 marzo 1989 sono definiti come segue:

- per il Comune di Novara, entro i confini del Comune;
- per gli altri Comuni, entro una percorrenza stradale di 10 Km misurata dal Municipio del Comune di assunzione.

Il trattamento di trasferta oltre i limiti sopra indicati viene pertanto così definito:

A partire dall'**01.05.1990**:

- a) Per i lavoratori operai comandati a prestare la propria opera oltre i limiti sopra stabiliti verrà riconosciuta – dietro presentazione di idonea documentazione – la somma di £. **9.500**, per il consumo del pasto caldo.
Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta una indennità sostitutiva di £. **6.500**.
- b) Rimborso spese di trasporto, nel caso in cui il lavoratore in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, da valutarsi secondo le tabelle ACI fino a una vettura di media cilindrata (1000 cmc) per una percorrenza di 15.000 Km annui.
- c) Indennità di trasferta.

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di **Km 30** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza reale stradale.

Dichiarazione a verbale

Qualora il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera oltre il limite massimo chilometrico stabilito alla voce "indennità di trasferta" si presume ad ogni effetto contrattuale che egli debba pernottare in loco e pertanto gli compete il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 24 lettera A) – Norme Generali – del C.C.N.L. 10 marzo 1989.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

ART. 9 FERIE

In attuazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 10 marzo 1989 si concorda che nel periodo luglio-agosto agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane. Da detta normativa sono fatte salve le imprese che effettuano lavori stradali, opere igieniche o manutenzioni particolari in stabilimenti, per le quali la durata delle ferie potrà definirsi in sede aziendale.

La quarta settimana di ferie collettive, sarà preferibilmente usufruita in concomitanza delle feste di fine anno.

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa, è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 10 marzo 1989.

Quanto sopra premesso il periodo di godimento delle ferie collettive sarà comunque concordato in sede aziendale e debitamente comunicato ai dipendenti entro il 30 maggio di ogni anno.

Le parti contraenti si dichiarano disponibili ad elaborare, entro la stessa data, un progetto di godimento delle ferie collettive che – nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo – possa valere quale riferimento per le realtà produttive ove non venga effettuata la comunicazione del periodo feriale.

ART. 10 DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, le imprese si impegnano a dare pratica applicazione alla normativa stessa e, in particolare, comunicheranno al Delegato d'impresa e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali la denominazione delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, l'indicazione delle opere appaltate o

subappaltate e si impegnano a trasmettere alle stesse Organizzazioni la dichiarazione delle imprese medesime di adesione al contratto nazionale ed agli accordi provinciali. La comunicazione alla Cassa Edile e agli altri organismi previsti dall'art. 17 sopra richiamato va effettuata a mezzo di apposito modulo messo a gratuita disposizione dalla stessa Cassa Edile.

Fermo restando che è compito dei Delegati di cui all'art. 88 – lettera B) – del C.C.N.L. 10 marzo 1989 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna ad esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, su richiesta di una delle parti, i vari problemi emergenti in relazione alle normative del presente articolo.

Nota a verbale

Le parti, nell'ambito della prevista ottimizzazione del sistema informativo della Cassa Edile, si impegnano ad individuare una procedura vincolante per il rilascio degli attestati di regolarità contributiva.

ART. 11 **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**

Richiamato l'art. 38 del contratto collettivo nazionale 10 marzo 1989 le parti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a rendere operativo il Comitato Paritetico Territoriale, con immediate iniziative di informazione e di formazione, sulla base dei dati rilevati dalle Casse Edili Territoriali in ordine all'andamento degli infortuni denunciati alle stesse dalle imprese.

In particolare le parti si impegnano a ricercare livelli più elevati di efficienza e di efficacia, al fine di rispondere alle esigenze di formazione professionale e di sicurezza nei cantieri, attraverso l'utilizzo di tutte le sinergie degli Enti paritetici.

Inoltre le parti individuano l'esigenza di ricercare congiuntamente una metodologia di intervento, che sviluppi la prevenzione come strumento indispensabile per la sicurezza nei cantieri.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano sulla opportunità di giungere alla costituzione di un unico Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nel quale sia riconosciuta la presenza di tutte le Organizzazioni firmatarie di Contratti ed Accordi nazionali e territoriali.

ART. 12 **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle medesime.

All'attuazione pratica di tale principio finalizzeremo iniziative in sede della locale Scuola Edile tendenti preliminarmente a conoscere il livello di professionalità dell'occupazione del settore e quindi a quantificare la necessità di nuovi profili professionali nonché il potenziamento qualitativo e quantitativo di quelli già esistenti, anche in relazione alle continue evoluzioni tecnologiche.

In particolare le parti concordano sulla necessità di attivazione da parte della Scuola Edile di progetti formativi per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

Alla definizione delle materie, della durata e del calendario dei corsi, parteciperanno tutte le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verrà fatto obbligo di frequenza ai corsi di formazione teorica organizzati dalla Scuola Edile, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.

ART. 13
COMITATO TECNICO PARITETICO
PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

È istituito, ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 10 marzo 1989 un Comitato Tecnico Paritetico per la conciliazione delle controversie, composto da sei membri effettivi, tre dei quali nominati dall'Unione Artigiani – Confartigianato, e gli altri tre dai Sindacati Provinciali di Novara, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A., in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato Provinciale.

Con gli stessi criteri sono designati sei membri supplenti, con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi eventualmente impediti.

ART. 14
ISTITUTI DI PATRONATO

Si concorda che gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il presente accordo hanno diritto di svolgere su un piano di parità la loro attività nei locali, in quanto disponibili, delle Imprese, secondo modalità da stabilirsi con appositi accordi in sede aziendale.

ART. 15
INDUMENTI ED ATTREZZI DI LAVORO

L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe infortunistiche.

Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

ART. 16
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

A decorrere dall'**1.12.1989** l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.000** metri e fino a **1.500** metri sul l.m. - **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.500** metri e fino a **2.000** metri sul l.m. - **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i **2.000** metri sul l.m. - **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

ART. 17
LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 23 Gruppo B del C.C.N.L. 10 marzo 1989 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinari in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**.

Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 10 marzo 1989 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

ART. 18 **DECORRENZA E DURATA**

Le presenti norme integrative entrano in vigore alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, salvo le diverse particolari decorrenze stabilite, ed avranno la durata e la scadenza che per i Contratti Integrativi Territoriali saranno fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 10 marzo 1989.

Il presente Accordo annulla e sostituisce le precedenti intese in materia di contrattazione integrativa territoriale.

ART. 19 **STAMPA E DISTRIBUZIONE**

L'Unione Artigiani – Confartigianato si impegna alla stampa ed alla distribuzione ai lavoratori delle imprese iscritte del presente Contratto Integrativo Territoriale.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO (7 febbraio 1990)

Si riportano del suddetto contratto di lavoro solo le parti in modifica del precedente accordo del 6 dicembre 1989.

IPOTESI DI ACCORDO

Addì **7 febbraio 1990** presso la sede della CNA – Associazione Artigiani Novaresi

tra

la CNA – Associazione Artigiani Novaresi rappresentata dal Presidente Rosalba Filippi, dal Vice Presidente Biondo Franco, in rappresentanza della Sezione “Edili”, assistiti dal Segretario Elio Medina

e, in ordine alfabetico:

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – **Fe.N.E.A.L. – U.I.L.**, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario generale sig. Salvatore Tuminello e dal sig. Alberto Caldi per l’Alto Novarese;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – **F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacati di Novara e Alto Novarese, rappresentati dai Segretari generali sig. Renzo Ferruta sig. Antonio Bevilacqua;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Affini – **F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**, Sindacato di Novara e Alto Novarese, rappresentata dai Segretari generali sig. Vittorio Bellini e sig. Giampiero Conti e dai componenti la Segreteria sigg. Paolo Minello e Giovanni Labate, anche delegati ed in rappresentanza della F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della Zona Valsesia;

ART. 4 INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE

L’indennità territoriale di settore è aumentata, alle scadenze indicate, dei seguenti importi orari lordi:

	<u>DALL’01.02.1990</u>	<u>DALL’01.03.1990</u>
OPERAIO DI 4° LIVELLO	£. 588,89	£. 31,92
OPERAIO SPECIALIZZATO	£. 546,82	£. 31,92
OPERAIO QUALIFICATO	£. 492,14	£. 31,92
OPERAIO COMUNE	£. 420,63	£. 31,92

ART. 5 PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Il premio di produzione per gli impiegati è aumentato, alle scadenze indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

	<u>DALL’01.02.1990</u>	<u>DALL’01.03.1990</u>
IMPIEGATO DI 7° LIVELLO	£. 145.539	£. 5.522
IMPIEGATO DI 6° LIVELLO	£. 130.985	£. 5.522
IMPIEGATO DI 5° LIVELLO	£. 109.155	£. 5.522
IMPIEGATO DI 4° LIVELLO	£. 101.877	£. 5.522
IMPIEGATO DI 3° LIVELLO	£. 94.601	£. 5.522

IMPIEGATO DI 2° LIVELLO	£. 85.141	£. 5.522
IMPIEGATO DI 1° LIVELLO	£. 72.770	£. 5.522

ART.6
INDENNITA' DI TRASPORTO

A far data dall'01.02.1990 l'indennità di trasporto, nella misura di £. 60 orarie, viene sommata e conglobata nell'indennità di mensa prevista dal successivo art. 7.

La differenza pari a £. 31,92 orarie verrà sommata e conglobata con decorrenza 01.03.1990 nell'importo relativo all'indennità territoriale di cui all'art. 4.

ART. 7
MENSA

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture esistenti sarà corrisposta una somma giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nella misura e secondo le scadenze di seguito indicate:

DALL'01.02.1990
£. 6.240

DALL'01.11.1990
£. 6.820

DALL'01.11.1991
£. 7.400

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una **indennità sostitutiva** giornaliera da rapportare all'orario di lavoro effettuato, nella misura e secondo le scadenze di seguito indicate:

DALL'01.02.1990
£. 540

DALL'01.11.1990
£. 590

DALL'01.11.1991
£. 640

Agli importi sopra determinati deve essere sommata e conglobata l'indennità di trasporto per un importo di £. 60 orarie secondo quanto previsto dal precedente art. 6. Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Resta inteso che sono fatte salve le condizioni salariali di miglior favore già esistenti.

Gli importi relativi alla mensa e alla indennità sostitutiva sopra definiti sono comprensivi del meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 7 del precedente Contratto integrativo territoriale 29 gennaio 1987.

Il suddetto meccanismo di indicizzazione opererà nuovamente a partire dallo scatto di contingenza relativo a maggio 1992.

Dichiarazione d'intenti

La FLC viste le difficoltà intervenute nel rinnovo dell'integrativo territoriale 29.01.1987, intende aprire un ampio dibattito fra i lavoratori, tendente al superamento del sistema di indicizzazione in atto a partire dalla prossima tornata di rinnovo della contrattazione territoriale.

ART. 16
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

A decorrere dall'01.02.1990 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.000** metri e fino a **1.500** metri sul l.m. – **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.500** metri e fino a **2.000** metri sul l.m. – **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i **2.000** metri sul l.m. – **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO (29 marzo 1999)

VERBALE DI ACCORDO

Addì **29 marzo 1999** in Novara presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola
tra

la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola rappresentata dal presidente dr. Mario Galli, dal Delegato della Sezione Edili cav. Giuliano Nicola, assistiti dal Direttore dr. Franco Panarotto e dal Responsabile delle Relazioni Sindacali p.i. Cesare Maurizio Valvo;

la CNA – Confederazione dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – Associazione Provinciale di Novara, rappresentata dal Presidente sig. Marco Zanforlin, assistito dal Direttore rag. Elio Medina e dalla rag. Marinella Rossi;

e

la **F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.** rappresentata dal Segretario provinciale sig. Paolo Minello e dal sig. Valter Bossoni, anche delegati in rappresentanza della FILLEA – CGIL della Zona Valsesia;

la **F.I.L.C.A. – C.I.S.L.** rappresentata dal Segretario provinciale sig. Gerardo Manco;

la **Fe.N.E.A.L. – U.I.L.** rappresentata dal Segretario provinciale sig. Salvatore Tuminello;

che costituiscono la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL del Piemonte 11.02.1999.

ART.1

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Gli importi della indennità territoriale di settore, sottoriportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcuno aumento.

Operaio Livello 4 . . . £. 1.326,58

Operaio Livello 3 . . . £. 1.235,50

Operaio Livello 2 . . . £. 1.119,50

Operaio Livello 1 . . . £. 975,25

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART. 2

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Gli importi del premio di produzione degli impiegati, sottoriportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcun aumento.

Impiegato Livello 7 . . . £. 300.056

Impiegato Livello 6 . . . £. 281.227

Impiegato Livello 5 . . . £. 236.610

Impiegato Livello 4 . . . £. 210.472
Impiegato Livello 3 . . . £. 192.284
Impiegato Livello 2 . . . £. 174.960
Impiegato Livello 1 . . . £. 152.012

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART. 3 **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal CCNL 27.10.1995, dall'Accordo Nazionale 14.04.1997 e dal CCRIL del Piemonte 11.02.1999, nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.03.1997 convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., di cui al CCNL 27.10.1995, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.04.1997, la percentuale del 6%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, fatto salvo quanto convenuto al successivo comma e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1° maggio / 31 dicembre 1999, le parti entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1997 / 30 settembre 1998, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo.

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 31 dicembre 1999 le parti, entro il 15 maggio 1999, procederanno al raffronto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 31 marzo 1999 con quelli del periodo 1° ottobre 1997 / 30 settembre 1998.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 30 novembre 1999, l'E.E.T. sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.04.1997, nella misura prevista dalla tabella a) allegata.

A decorrere dal 1° dicembre 1999, fatti salvi i presupposti sopra definiti per la sua corresponsione, gli importi dell'E.E.T. saranno quelli riportati nella tabella b) allegata.

ART. 4 **MENSA**

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una somma giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nella misura di **lire 9.000** giornaliera.

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori, compresi apprendisti e CFL, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal CCNL 27.10.1995, nelle seguenti misure:

dal 1 maggio 1999
lire 840

dal 1 dicembre 1999
lire 885

Per gli impiegati l'importo mensile è pari a:

dal 1 maggio 1999
lire 147.840

dal 1 dicembre 1999
lire 155.760

ART. 5
TRASFERTA OPERAI
(compresi apprendisti e CFL)

Spese di viaggio

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi, comunque non superiori a Km. 10 dal centro del comune, hanno diritto, in assenza dei mezzi dell'azienda, al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1000 cmc) per una percorrenza di 15.000 Km annui.

Vitto

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione – per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera nelle seguenti misure:

dal 1 maggio 1999
lire 13.000

dal 1 dicembre 1999
lire 14.000

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una indennità sostitutiva di **lire 8.500**.

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di **Km 30** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **24%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 25 lettera A – Norme Generali – del CCNL 27.10.1995.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza reale stradale.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

ART. 6 **LAVORI IN GALLERIA**

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 27 ottobre 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**;

Avuta presente la normativa del CCNL 27 ottobre 1995 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

ART. 7 **INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 27 ottobre 1995 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.000** metri e fino a **1.500** metri sul l.m.: **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i **1.500** metri e fino a **2.000** metri sul l.m.: **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i **2.000** metri sul l.m.: **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

ART. 8 **SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL 11.02.1999.

ART. 9 **DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1 maggio 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 27 ottobre 1995.

Per le normative non espressamente modificate dal presente accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale, che peraltro le parti si impegnano a ridefinire in sede di Commissione interassociativa entro il 31 maggio 1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO
NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA

FILLEA – NOVARA

FILCA – NOVARA

CNA – NOVARA

FENEAL – NOVARA

TABELLE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - E.E.T.

Tabella a)

E.E.T. DAL 1° MAGGIO 1999		
LIVELLI	IMPIEGATI	OPERAI
7	45.635	
6	39.876	
5	33.168	
4	30.720	177,57
3	28.716	165,98
2	25.377	146,68
1	22.260	128,67

Tabella b)

E.E.T. DAL 1° DICEMBRE 1999		
LIVELLI	IMPIEGATI	OPERAI
7	83.484	
6	71.968	
5	58.551	
4	53.654	310,13
3	49.647	286,97
2	42.969	248,37
1	36.736	212,34

Art. 3 – allegato A)

ACCORDO TERRITORIALE EDILIZIA ED AFFINI

29 marzo 1999

Protocollo di verifica

Art. 1

- 1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale del 29 marzo 1999, vengono individuati i seguenti parametri ed indici economici di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.
- 1.2 I parametri e gli indici economici di riferimento – forniti, su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile di Mutualità e di assistenza di Novara e dalla Scuola Edile Novarese – sono relativi all'esercizio 1° ottobre 1997 – 30 settembre 1998.

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI

VALORE DI RIFERIMENTO

ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

46,86

1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.